

N. 936-1092-1205-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA X COMMISSIONE
PERMANENTE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 2 aprile 1993 (v. stampato Senato n. 1143)

**MODIFICATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA,
COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 10 giugno 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANESE, ALIVERTI, CORSI, CORRAO, PATRIA, FORTUNATO, BACCARINI, NAPOLI, GIUSEPPE SERRA, TABACCI, RIVERA, VISCARDI, SANGALLI (936); STRADA (1092); PATRIA, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, ASTONE, BACCARINI, BERNI, BIAFORA, BIASCI, BORRA, CAFARELLI, CAROLI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CORSI, CULICCHIA, D'ACQUISTO, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELFINO, DI LAURA FRATTURA, D'ONOFRIO, FRANCESCO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, GUALCO, LATTANZIO, LECCISI, LEONE, MAIRA, MELELEO, MENSORIO, MOIOLI VIGANÒ, PERANI, PINZA, RANDAZZO, RICCIUTI, SARETTA, SARTORIS, SAVIO, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI, VISCARDI, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI (1205)

—
Norme sul sistema di certificazione

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 15 giugno 1993*

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge istituisce il sistema di certificazione e disciplina la struttura ed il funzionamento delle attività di accreditamento dei laboratori di analisi e di prova e degli organismi di certificazione, nonché delle attività di analisi e di prova e di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale.

2. Scopo della presente legge è:

a) offrire alle imprese nazionali, che operano sul mercato internazionale, un quadro definito e riconosciuto della validità e dei contenuti delle certificazioni;

b) informare e tutelare i consumatori;

c) garantire la sicurezza dei prodotti, anche provenienti dall'estero, immessi sul mercato.

3. Il ricorso al sistema di certificazione previsto dalla presente legge è volontario, fatte salve le disposizioni di legge che ne stabiliscano l'obbligatorietà.

4. Chiunque intende certificare prodotti, processi, servizi e sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle disposizioni della presente legge.

TESTO

MODIFICATO DALLA X COMMISSIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

ART. 1.

(Finalità).

1. In attuazione della politica comunitaria in materia di normalizzazione, la presente legge detta norme sul sistema di certificazione, disciplinando la struttura e il funzionamento degli organismi di accreditamento dei laboratori di analisi, di quelli di prova e degli organismi di certificazione, nonché le attività di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale, ivi compreso il personale addetto alla valutazione.

2. Scopo della presente legge è la promozione del ricorso volontario alla certificazione da parte delle imprese, agevolando in tal modo la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato unico europeo e assicurando al tempo stesso la tutela dei consumatori. La presente legge intende altresì favorire la cooperazione a livello europeo tra organismi di certificazione e laboratori di analisi e di prova ai fini della instaurazione di sistemi comuni di certificazione e di riconoscimento dei risultati di analisi e prova.

3. Chiunque intende certificare prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle disposizioni della presente legge e alle disposizioni comunitarie in materia. Sono fatte salve le disposizioni di legge sui sistemi di certificazione obbligatoria.

4. Le pubbliche amministrazioni preposte all'attuazione delle singole direttive comunitarie in materia di armonizzazione delle norme o regole tecniche designano tutti gli organismi di certificazione, i laboratori di analisi e quelli di prova accreditati ai sensi della presente legge, nonché

5. Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di direttive comunitarie.

ART. 2.

(Sistema di certificazione).

1. Il sistema di certificazione è costituito da:

a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e di prova, di seguito denominati « organismi di accreditamento »;

b) gli organismi di certificazione;

c) i laboratori di analisi e di prova, di seguito denominati « laboratori »;

d) gli organi di controllo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

3. Ai fini della presente legge:

a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi e prove o determinati tipi di analisi e prove;

b) per laboratorio si intende il laboratorio che esegue le analisi e le prove;

quelli che risultano conformi ai criteri minimi fissati negli allegati alle predette direttive e li notificano alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri.

5. Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di direttive comunitarie, **per singoli prodotti o categorie di prodotti.**

ART. 2.

(Sistema di certificazione).

1. *Identico:*

a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione, dei laboratori di analisi e **di quelli** di prova, di seguito denominati « organismi di accreditamento »;

b) *identica;*

c) i laboratori di analisi e **quelli** di prova, di seguito denominati « laboratori »;

d) gli organi di **vigilanza** e controllo.

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi o prove **ovvero determinati tipi di analisi o prove;**

b) **per laboratorio di analisi si intende il laboratorio dove uno o più professionisti abilitati e iscritti in appositi albi professionali svolgono prestazioni professionali di analisi riferite o conformi alla loro abilitazione professionale;**

c) **per laboratorio di prova si intende il laboratorio dove uno o più professionisti, laureati o diplomati, abilitati e iscritti**

c) per analisi o prova si intende l'operazione tecnica consistente nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale secondo le procedure specificate;

d) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità;

e) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale;

f) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

g) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

h) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, i **controlli**, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità.

in albi professionali, o esperti della materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge eseguono specifiche prove;

d) per analisi si intende l'insieme delle attività teoriche e delle operazioni tecniche per determinare i componenti di una sostanza o di un prodotto ovvero una o più caratteristiche di un processo;

e) per prova si intende la dimostrazione, con procedimenti meccanici o tecnologici, della qualità di un prodotto, del funzionamento o della utilizzazione di una macchina, di un utensile o di un prodotto, ovvero la verifica di un servizio con specifiche procedure;

f) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme o regole tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità: **ove previsto dalla normativa comunitaria l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi;**

g) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale. **Il laboratorio di analisi accreditato può svolgere le funzioni di organismo di certificazione solo nei casi in cui l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi, di cui alla lettera f);**

h) *identica;*

i) *identica;*

l) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità.

ART. 3.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento).

1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione ha la durata di cinque anni, è rinnovabile e ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata anche per l'esercizio di attività di accreditamento limitata a settori di attività specifici.

4. L'autorizzazione può essere richiesta da soggetti aventi personalità giuridica e senza scopo di lucro, costituiti da:

a) organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche, o associazioni tra le medesime organizzazioni;

b) enti pubblici operanti nei settori interessati all'attività di certificazione o associazioni tra i medesimi enti;

c) associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b).

5. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme UNI-CEI che dimostrino l'idoneità tecnica delle strutture e del personale allo svolgimento delle attività di accreditamento nonché l'autonomia e l'indipendenza dei propri organi tecnici.

6. Gli organismi di accreditamento esercitano la loro attività garantendo la pluralità dei laboratori e degli organismi di certificazione, senza alcuna discriminazione.

ART. 3.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento).

1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata **con decreto del** Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Vedi il comma 4 del presente articolo.

Vedi il comma 4 del presente articolo.

Vedi il comma 2 del presente articolo.

2. L'autorizzazione è rilasciata a **soggetti pubblici o privati che, operando in forma singola o associata, siano in grado di garantire, per competenza, autonomia e indipendenza dei propri organi tecnici, la massima trasparenza e obiettività di accreditamento.**

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti pubblici o privati che:

a) siano istituzionalmente preposti al controllo di prodotti o imprese;

b) emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle;

c) aderiscano ad enti che emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle.

ART. 4.

(Procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento. Disciplina delle modalità di accreditamento).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina:

a) i criteri, le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della attività di accreditamento di cui all'articolo 3, nonché il contenuto minimo, necessario e inderogabile delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6;

b) le condizioni e le procedure per l'accREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione;

c) la facoltà da parte dei soggetti interessati di ricorrere avverso gli atti di rifiuto o di revoca dell'accREDITAMENTO;

d) le modalità del controllo esercitato dagli organismi di accREDITAMENTO sui laboratori e sugli organismi di certificazione accREDITATI nel quadro della disciplina comunitaria;

e) l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e

4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, è rinnovabile ed è rilasciata, a richiesta degli interessati, anche per specifici settori di attività.

5. L'autorizzazione può essere negata per carenza dei requisiti di cui al presente articolo, ovvero sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), con provvedimento motivato.

6. Con il decreto di cui all'articolo 6 sono disciplinate le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

ART. 4.

(Modalità di esercizio dell'attività di accreditamento)

1. Gli organismi di accREDITAMENTO esercitano la propria attività nel rispetto dei principi di imparzialità e pluralismo.

Vedi articolo 3, comma 6.

2. Gli organismi di accREDITAMENTO comunicano al Ministero dell'industria, del

dell'artigianato, da parte degli organismi di accreditamento, degli atti di rilascio, di diniego o di revoca dell'accREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione, delle tariffe dovute dai soggetti accreditati, dei bilanci annuali e degli ulteriori dati e informazioni richiesti dal Ministero stesso;

f) le modalità di riconoscimento dei titoli di accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione rilasciati dagli organismi degli Stati membri della Comunità economica europea.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna e pubblica, secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, anche tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'elenco degli organismi di accreditamento, degli organismi di certificazione, dei laboratori, nonché le tariffe praticate.

ART. 5.

(Laboratori e organismi di certificazione).

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO i laboratori e gli organismi di certificazione devono:

a) avere i requisiti previsti dalle norme UNI-CEI;

b) essere forniti di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'accREDITAMENTO;

c) essere dotati di strutture e di procedure che garantiscano l'imparzialità

commercio e dell'artigianato, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6:

a) gli atti di rilascio, di diniego, di sospensione o di revoca dell'accREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione;

b) le tariffe praticate ai laboratori e agli organismi di certificazione accreditati;

c) i propri bilanci annuali;

d) ogni ulteriore dato e informazione richiesto dal Ministero stesso.

Vedi articolo 7, commi 1 e 2.

ART. 5.

(AccREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione).

1. *Identico:*

a) avere i requisiti di valutazione stabiliti da disposizioni comunitarie e dalle norme o regole tecniche armonizzate a livello europeo o, in mancanza, dalle norme o regole tecniche nazionali;

b) *identica;*

c) *identica;*

delle operazioni, l'indipendenza del personale preposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove;

d) garantire imparzialità di trattamento dei soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove, anche prevedendo che l'accesso ai propri servizi possa essere condizionato solo dalle disponibilità tecniche e dal pagamento della tariffa stabilita.

d) garantire imparzialità di trattamento ai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove; a tal fine l'accesso ai propri servizi può essere condizionato solo dalla esistenza dei requisiti tecnici e organizzativi nonché dal pagamento della tariffa stabilita.

2. L'accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione è subordinato, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, al rilascio di una dichiarazione, redatta secondo uno schema tipo approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di cui all'articolo 6, con la quale il richiedente s'impegna a:

a) rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di analisi e prove e di certificazioni;

b) sottostare ai controlli, alle ispezioni ed alle verifiche periodicamente disposti dall'organismo di accreditamento;

c) stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di analisi, di prova o di certificazione;

d) comunicare all'organismo di accreditamento, su richiesta di quest'ultimo, gli esiti delle analisi e delle prove, gli atti relativi al rifiuto di certificazione e ogni ulteriore notizia, nei casi in cui sorgano contestazioni tra l'organismo accreditato e chi richiede la certificazione, l'analisi o la prova;

e) corrispondere all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita;

f) osservare, nei rapporti con chi richiede le certificazioni, le analisi o le prove, le disposizioni e gli indirizzi fissati dall'organismo di accreditamento.

2. I laboratori e gli organismi di certificazione sottoposti a vigilanza di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico devono essere autorizzati a richiedere l'accreditamento dal Ministero o dall'ente pubblico che su di essi esercita la vigilanza.

3. Gli organismi di certificazione accreditati possono avvalersi, **sotto la propria responsabilità**, di laboratori esterni purché le analisi e le prove da questi svolte siano complementari.

4. Gli organismi di certificazione accreditati comunicano ai soggetti richiedenti la certificazione le procedure, i procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazione utilizzati.

3. I laboratori e gli organismi di certificazione sottoposti alla vigilanza di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico devono essere autorizzati a richiedere l'accreditamento **dall'amministrazione o dall'ente vigilante**.

4. Gli organismi di certificazione accreditati possono avvalersi di laboratori esterni purché **questi soddisfino i requisiti di cui al comma 1**.

5. *Identico.*

6. Le notizie e i dati assunti dagli organismi di certificazione e dai laboratori nell'esercizio della loro attività sono coperti dal segreto professionale.

7. Gli organismi di accreditamento esercitano attività di controllo e vigilanza sull'attività dei laboratori e degli organismi di certificazione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6 e in conformità con la normativa comunitaria, e qualora accertino gravi inadempienze agli obblighi assunti ai sensi del comma 2 ovvero vengano meno i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, sospendono o revocano l'accreditamento, dandone immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).

ART. 6.

(*Convenzione*).

1. I rapporti tra gli organismi di accreditamento e i laboratori e gli organismi di certificazione sono regolati da convenzioni stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5.

ART. 6.

(*Decreto ministeriale*).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto:

a) disciplina le procedure e i termini di cui all'articolo 3, comma 6;

2. La convenzione stipulata ai sensi del comma 1 deve in ogni caso prevedere l'assunzione dei seguenti obblighi:

a) di rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di analisi e prove e di certificazioni;

b) di sottostare ai controlli, alle ispezioni ed alle verifiche periodici disposti dall'organismo di accreditamento;

c) di stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di analisi e di prova o di certificazione;

d) di comunicare all'organismo di accreditamento, su richiesta, gli esiti delle analisi e delle prove, gli atti relativi al rifiuto di certificazione ed ogni ulteriore notizia. Tali informazioni sono riservate;

e) di corrispondere all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita.

3. Gli organismi di accreditamento vigilano sull'attività dei laboratori e degli organismi di certificazione e revocano l'accreditamento, risolvendo la relativa convenzione, qualora accertino gravi inadempienze o vengano meno i requisiti previsti dall'articolo 5, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 7.

(Controlli).

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e degli organismi accreditati, con l'indicazione, per questi ultimi, dei rispettivi settori di attività.

2. L'elenco di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del

b) stabilisce le modalità per le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2;

c) approva lo schema tipo di cui all'articolo 5, comma 2;

d) detta le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5, comma 7.

Vedi articolo 5, comma 7.

ART. 7.

(Vigilanza e controlli).

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e di quello degli organismi di certificazione e dei laboratori accreditati, con l'indicazione delle tariffe praticate, nonché, per gli organismi di certificazione e i laboratori accreditati, dei rispettivi settori di attività.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di attività di ciascun soggetto accreditato.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a:

a) vigilare sull'attività degli organismi di accreditamento e sospendere o revocare con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;

b) chiedere agli organismi di accreditamento il riesame degli atti di diniego dell'accREDITAMENTO e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

c) annullare le certificazioni che risultino indebitamente rilasciate;

d) disporre la rinnovazione di prove compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi di certificazione ai quali sia stato revocato l'accREDITAMENTO.

4. Qualora lo svolgimento della funzione di controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di accordi di programma nei quali sono stabiliti le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei controlli e sono individuati gli enti specializzati cui può essere affidato, attraverso una specifica convenzione, il compito di eseguire i controlli.

5. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

6. Ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti acquisiti dalle amministrazioni dello Stato o dagli enti pubblici per l'espletamento dei controlli.

commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di attività di ciascun soggetto accreditato, **nonché le tariffe praticate.**

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) chiedere agli organismi di accreditamento — **ove lo ritenga opportuno** — il riesame degli atti di diniego dell'accREDITAMENTO e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

c) *identica;*

d) disporre la rinnovazione di **analisi** e prove compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi di certificazione ai quali sia stato revocato l'accREDITAMENTO.

4. Qualora lo svolgimento della funzione di **vigilanza** e controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato **procede d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati.**

5. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza **motivata** delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

6. **Le informazioni comunque acquisite nel corso dell'attività di vigilanza e controllo sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10**

7. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla presente legge, nonché di quelli derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ispettorato tecnico presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito come servizio nell'ambito della medesima Direzione generale. Con il medesimo decreto è determinata, nei limiti della dotazione organica complessiva, la pianta organica del servizio, utilizzando personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla direzione di detto servizio è preposto un dirigente specializzato nella materia di cui alla presente legge.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il servizio di cui al comma 7 predispone e integra un programma annuale di controlli per i diversi settori di attività, anche presso i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al dettaglio.

9. I costi del controllo dei materiali e dei prodotti in caso di riscontrate difformità non marginali rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche utilizzate per la costruzione sono a carico del costruttore ovvero dell'importatore, se importati.

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Gli organismi di certificazione rispondono in solido dei danni arrecati a terzi da prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale certificati in assenza dei relativi presupposti.

gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. *Identico.*

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il servizio di cui al comma 7 predispone e integra un programma annuale di controlli per i diversi settori di attività, **da effettuarsi** anche presso i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al dettaglio.

9. I costi del controllo dei materiali e dei prodotti, in caso di riscontrate difformità non marginali rispetto a quanto previsto dalle norme **o regole** tecniche utilizzate per la costruzione, sono a carico del costruttore ovvero dell'importatore se importati.

ART. 8.

(Responsabilità e sanzioni).

1. *Identico.*

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

3. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e nell'ambito dei poteri di controllo loro demandati dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

ART. 9.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza gli organismi di accreditamento attualmente operanti a proseguire la loro attività. Tali autorizzazioni hanno validità di un anno ed entro tale termine devono essere uniformate alle procedure previste dalla presente legge.

2. Gli organismi di certificazione ed i laboratori già accreditati dagli organismi di cui al comma 1 devono ottenere l'accreditamento ai sensi della presente legge entro il termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. Fino a tale

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **pari ad un quinto del valore del prodotto indebitamente certificato e comunque non inferiore a lire 10 milioni.**

3. *Identico.*

Art. 9.

(Salvaguardia delle normative in tema di libere professioni).

1. Sono fatti salvi l'efficacia delle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano le libere professioni e il loro esercizio nonché il rispetto delle tariffe professionali vigenti da parte degli organismi di certificazione e dei laboratori.

ART. 10.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. *Identico.*

2. Gli organismi di certificazione ed i laboratori già accreditati dagli organismi di cui al comma 1 devono ottenere l'accreditamento ai sensi della presente legge entro il termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. Fino a tale

termine sono valide le prove effettuate dai laboratori e le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione.

3. Fino al termine di cui al comma 2, gli organismi di accreditamento rilasciano una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui alla presente legge agli organismi di certificazione e ai laboratori che abbiano richiesto l'accREDITAMENTO.

termine sono valide **le analisi e** le prove effettuate dai laboratori e le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione.

3. *Identico.*